



Comune di Spilamberto
Provincia di Modena

Regolamento del mercato domenicale dei piccoli animali

Art. 1 - Definizione

Per “Mercato domenicale dei piccoli animali” si intende il mercato destinato ad ospitare gli espositori di animali da cortile e da affezione di piccola taglia, fatta eccezione per i cani, gatti, furetti, rettili e per gli animali appartenenti alle categorie protette.

Art. 2 - Soggetti ammessi

Al mercato possono partecipare gli imprenditori agricoli professionali (IAP), i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni, i soccidari, e i commercianti su aree pubbliche.

E' imprenditore agricolo professionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29.3.2004 n. 99 colui il quale, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Per commerciante su aree pubbliche si intende colui che è titolare di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114.

Limitatamente all'esposizione e/o vendita degli animali, sono altresì ammessi a partecipare coloro che allevano in forma non imprenditoriale modeste quantità di conigli, volatili e altri animali di bassa corte, a condizione che l'allevamento sia registrato presso l'Azienda USL del territorio nel cui ambito è localizzato l'allevamento medesimo, ai sensi di quanto previsto dalla vigente ordinanza sindacale sulle norme sanitarie di accesso al mercato.

Art. 3 - Specie e prodotti ammessi

Sono ammesse al mercato con le eccezioni di cui al precedente art. 1 i piccoli animali da cortile e da affezione quali ad esempio:

- Polli, oche, faraone, pavoni e altri animali appartenenti alla specie avicole;
- conigli, cavie, criceti
- colombi
- uccelli da gabbia e da voliera

Non è consentita, all'interno dell'area destinata a mercato, la presenza, anche a seguito dei visitatori, di animali diversi da quelli di cui al precedente comma.

Sono, altresì, ammessi i seguenti prodotti:

- a) mangimi;
- b) gabbie, attrezzature e utensili che abbiano attinenza con l'allevamento degli animali ammessi

La vendita di mangimi è consentita agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soccidari, ai commercianti su aree pubbliche, a condizione che siano in confezione originale con etichetta che permetta di determinarne la rintracciabilità .

La vendita delle gabbie, delle attrezzature e degli utensili di cui alla precedente lettera b) è consentita ai commercianti su aree pubbliche e a coloro che producono tali prodotti come opere frutto del proprio ingegno creativo.

E' vietata la vendita di uova da cova e da consumo

Art. 4 - Gestione

La gestione del mercato può essere attuata direttamente dal Comune oppure può essere affidata a terzi che abbiano comprovate capacità tecnico – organizzative. In tal caso i rapporti con il gestore saranno disciplinati dal Comune mediante apposita convenzione.

Art. 5 – Canone di partecipazione

Per l'accesso al mercato, gli espositori ammessi a partecipare sono tenuti a corrispondere al Comune un canone che sarà definito con apposita delibera di Giunta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia.

Art. 6 – Localizzazione/Calendario/Orari

Il mercato ha luogo ogni domenica mattina nell'area attrezzata di Via Berlinguer.

Gi spazi occupabili saranno "segnati a terra" dal Comune.

Ogni espositore nello spazio allo stesso assegnato potrà parcheggiare il proprio mezzo entro i confini segnati, in modo da non recare intralcio alla viabilità anche pedonale all'interno dell'area mercatale e, comunque, sulle base delle indicazioni fornite dall'addetto presente al mercato.

Ogni espositore può occupare anche più di uno spazio disponibile in ragione delle dimensioni delle proprie attrezzature.

L'accesso al mercato degli operatori non potrà avvenire prima delle ore 7.00 e oltre le ore 9.00, salvo diverse disposizioni assunte con ordinanza sindacale.

Lo svolgimento del mercato dovrà essere compatibile con le altre manifestazioni programmate nelle medesime aree o con eventuali altri impedimenti che dovessero sopravvenire (es. cantieri di lavori, esigenze di viabilità, motivi di sicurezza anche igienico-sanitaria, altri motivi di pubblico interesse).

A tal fine all'inizio di ogni anno, limitatamente agli eventi prevedibili e programmabili, il Comune provvederà a definire le eventuali date di sospensione del mercato.

Art. 7 Requisiti di partecipazione

Per partecipare al mercato gli espositori dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998;
- essere imprenditore agricolo professionale (IAP), coltivatore diretto, colono, mezzadro soccidario, iscritto alla Camera di Commercio nel registro speciale degli esercenti attività agricola qualora previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- essere allevatore amatoriale, iscritto nel Registro degli allevamenti amatoriali e/o a uso familiare presso l'Azienda USL competente per territorio.

Art. 8 - Controlli

L'attività di primo controllo sul possesso dei requisiti per l'accesso al mercato è demandata all'addetto preposto all'apertura dell'area mercatale prima che gli operatori accedano all'area medesima.

E' fatta salva la verifica dei requisiti da parte del Servizio Interventi Economici del Comune.

Resta, altresì, ferma la vigilanza in materia di igiene e sanità di competenza dell'Azienda USL che mediante la presenza settimanale al mercato esercita i relativi controlli, nonché la vigilanza da parte del Comando Polizia Municipale.

Art. 9 - Obblighi e divieti

E' vietato esercitare commercio di prodotti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

E' vietato sostare i veicoli in spazi diversi da quelli a ciò destinati, sia all'interno sia all'esterno del mercato.

E' vietato svolgere attività di esposizione e vendita in spazi diversi da quelli a ciò destinati. E' fatto obbligo di esibire a richiesta dei soggetti preposti al controllo un documento d'identità dell'espositore, il documento attestante il possesso dei requisiti di ammissione al mercato, la ricevuta attestante il versamento del canone di accesso al mercato medesimo. E' fatto obbligo di occupare solo gli spazi concessi, mantenendo l'area occupata in modo decoroso.

E' fatto obbligo all'interno del mercato di tenere comportamenti tali da non turbare l'ordine e il buon funzionamento dello stesso.

Art. 10 - Benessere degli animali

E' fatto obbligo di trasportare e custodire gli animali nel rispetto del loro benessere fisico e della loro dignità.

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi che possano procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

Il trasporto degli animali nei veicoli deve avvenire in condizioni di areazione ed in contenitori idonei.

Art. 11 – Norme finali e di rinvio

Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate conformemente all'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

E' fatto obbligo di rispettare le norme sanitarie contenute nell'ordinanza sindacale n. 209 del 15.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di igiene veterinaria vigenti per le specie e i prodotti ammessi al mercato.

E' fatta salva l'osservanza da parte degli operatori delle disposizioni in materia fiscale, contributiva e previdenziale.